

Stato: agosto 2024

---

# Fallimento

## 1 Considerazioni generali

Dall'entrata in vigore il 1° luglio 2004 delle nuove disposizioni sull'insolvenza bancaria della Legge sulle banche (LBCR; RS 952.0), l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ha la competenza di ordinare il fallimento delle banche (art. 33 segg. LBCR), delle direzioni dei fondi e delle società di intermediazione mobiliare (art. 67 della Legge sugli istituti finanziari [LIsFi; RS 954.1]), delle società di investimento a capitale variabile (SICAV), delle società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol) e delle società di investimento a capitale fisso (SICAF) (art. 137 segg. della Legge sugli investimenti collettivi di capitale [LlCol; RS 954.31]), delle imprese di assicurazione (art. 53 segg. della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori [LSA ; RS 961.01]) e, infine, delle infrastrutture del mercato finanziario (art. 88 della Legge sull'infrastruttura finanziaria [LInFi; RS 958.1]).

Fino al 1° gennaio 2023, tale competenza riguardava anche gli istituti il cui assoggettamento era in fase di esame o che esercitavano un'attività soggetta ad autorizzazione senza essere in possesso di quest'ultima. Per le procedure avviate dopo questa data, la competenza è stata affidata nuovamente al giudice ordinario del fallimento. La competenza della FINMA per le procedure in corso non è stata modificata.

Il presente documento, che si concentra sul fallimento di banche e presenta alcuni aspetti generali della procedura, ha scopo puramente informativo. Il fallimento di banche è disciplinato principalmente dal capo dodicesimo della LBCR. La FINMA può disciplinare i dettagli della procedura (art. 34 cpv. 3 LBCR). Questa competenza le è conferita dall'Ordinanza della FINMA sull'insolvenza bancaria (OIB-FINMA; RS 952.05), che serve, tra l'altro, a concretizzare la procedura di insolvenza bancaria (art. 1 OIB-FINMA).

## 2 Effetti della dichiarazione di fallimento

Se non vi è alcuna prospettiva di risanamento o se il risanamento (nonostante i tentativi) è fallito, la FINMA revoca alla banca l'autorizzazione a esercitare, ordina il fallimento e lo rende pubblicamente noto (art. 33 cpv. 1 LBCR).

L'ordine di fallimento ha gli effetti di una dichiarazione di fallimento secondo gli articoli 197–220 della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281.1) (art. 34 cpv. 1 LBCR). Pertanto, dichiarato il fallimento, cessano di decorrere gli interessi di tutti i crediti nei confronti della banca (art. 209 cpv. 1 LEF). Tuttavia, gli interessi dei crediti garantiti da pegno continuano a decorrere sino alla

realizzazione, nella misura in cui il ricavo di questa sia superiore al debito, compresi gli interessi calcolati sino alla dichiarazione di fallimento (art. 209 cpv. 2 LEF). La dichiarazione di fallimento rende esigibili rispetto alla massa tutti i debiti dell'istituto in fallimento, eccettuati quelli che sono effettivamente garantiti da pegno sui suoi fondi (art. 208 cpv. 1 LEF).

La FINMA può assumere direttamente il ruolo di liquidatore del fallimento o designare un liquidatore esterno, che sottostà alla sua vigilanza (art. 33 cpv. 2 LBCR). L'assemblea dei creditori non ha luogo in modo automatico, bensì è indetta unicamente su richiesta del liquidatore alla FINMA (art. 35 cpv. 1 lett. a LBCR). Lo stesso vale per l'istituzione di un comitato dei creditori (art. 35 cpv. 1 lett. b LBCR). Il comitato dei creditori è uno strumento particolarmente appropriato sia per sostenere il liquidatore del fallimento, sia per rappresentare i creditori. Il comitato, quale organo di sorveglianza, rappresenta gli interessi di tutti i creditori.

La decisione di dichiarazione del fallimento è immediatamente esecutiva nella misura in cui, per legge, non ha effetto sospensivo (art. 37<sup>quinquies</sup> lett. d LBCR).

### **3 Comunicazioni con i creditori**

La comunicazione con i creditori avviene tramite il Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) e il sito internet della FINMA. La pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio è determinante per la decorrenza dei termini e le conseguenze giuridiche connesse alla pubblicazione. Le comunicazioni sono notificate direttamente ai creditori dei quali nome e un indirizzo in Svizzera sono noti. Ove opportuno, la FINMA può obbligare i creditori con sede o domicilio all'estero a designare in Svizzera un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni. In caso d'urgenza o al fine di semplificare la procedura è possibile rinunciare alla comunicazione diretta (art. 4 OIB-FINMA).

Al fine di fornire informazioni ai creditori sullo stato della procedura, di prassi il liquidatore informa i creditori della banca in fallimento almeno una volta all'anno, mediante circolare.

### **4 Insinuazione dei crediti e di altri diritti**

Nella formazione della graduatoria, i crediti allibrati sono considerati insinuati e pertanto non è necessario annunciarli nuovamente (art. 36 cpv. 1 LBCR). Gli altri creditori, come pure tutte le persone che vantano dei diritti da far valere sui beni in possesso dell'istituto in fallimento, sono invitati a insinuare i loro crediti e le loro pretese al liquidatore del fallimento, corredati da prove, entro il termine impartito mediante avviso ai creditori.

I titolari di crediti garantiti da pegno immobiliare devono annunciare i loro crediti indicando separatamente il capitale, gli interessi e le spese e comunicare anche se il capitale è esigibile o ne è stato richiesto il rimborso, per quale importo ed entro quale data. I titolari di servitù sorte sotto l'impero dell'antico diritto cantonale non iscritte nei registri pubblici e non ancora iscritte nel Registro fondiario sono tenuti ad insinuare le loro pretese al liquidatore del fallimento entro il termine impartito, corredate di eventuali mezzi di prova (art. 123 del Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione

forzata di fondi [RFF; RS 281.42]). Se l'istituto in fallimento è coproprietario o proprietario per piani di un immobile, l'ingiunzione vale anche per le servitù gravanti l'intero fondo (art. 130a cpv. 2 in combinato disposto con l'art. 123 RFF). Le servitù non insinuate non saranno opponibili ad un aggiudicatario di buona fede del fondo gravato, a meno che si tratti di diritti che anche secondo il Codice civile hanno carattere di diritto reale senza iscrizione (art. 29 cpv. 3 RFF).

In applicazione della facoltà della FINMA di disciplinare i dettagli della procedura secondo il summenzionato art. 34 cpv. 2 e 3 LBCR, la procedura di fallimento di banche è precisata nell'OIB-FINMA. Il liquidatore del fallimento esamina i crediti insinuati e quelli da considerare a norma di legge. Al riguardo può effettuare accertamenti propri e invitare i creditori a produrre ulteriori prove (art. 26 OIB-FINMA). Egli decide in merito all'accettazione di un credito, alla sua entità e al suo grado e allestisce una graduatoria (art. 27 OIB-FINMA); comunica a ogni creditore i cui crediti non sono stati inseriti nella graduatoria come notificati o come iscritti nei libri della banca o nel registro fondiario i motivi per i quali i suoi crediti sono stati rigettati del tutto o in parte (art. 29 cpv. 4 OIB-FINMA). I creditori possono consultare la graduatoria durante almeno 20 giorni; il liquidatore del fallimento pubblica da quale momento e in che forma la graduatoria può essere consultata (art. 36 LBCR in combinato disposto con l'art. 29 OIB-FINMA). La graduatoria può essere contestata mediante un'azione di contestazione della graduatoria secondo il diritto fallimentare ordinario (art. 250 LEF in combinato disposto con l'art. 30 OIB-FINMA).

## 5 Depositi privilegiati

I depositi a nome del depositante, incluse le obbligazioni di cassa depositate presso una banca a nome del depositante, sono collocati, sino all'importo massimo di 100 000 franchi per creditore, nella seconda classe secondo l'articolo 219 LEF (art. 37a cpv. 1 LBCR). In tal senso, sono privilegiati nel fallimento. Qualora più persone siano titolari di un credito, il privilegio può essere esercitato una sola volta (art. 37a cpv. 4 LBCR). Sono considerati depositanti privilegiati la parte contraente autorizzata in base al rapporto di credito con la banca o il depositante dell'obbligazione di cassa iscritti nei libri della banca al momento dell'ordine di fallimento della banca (art. 42c cpv. 1 dell'Ordinanza sulle banche e le casse di risparmio [OBCR; RS 952.02]).

I depositi privilegiati sono pagati, fuori dalla graduatoria ed escludendo qualsiasi compensazione, con gli attivi liquidi disponibili presso l'istituto in fallimento (art. 37b LBCR). La garanzia dei depositi (attualmente per il tramite di esisuisse) interviene unicamente a titolo sussidiario per i depositi privilegiati nel momento in cui la liquidità disponibile presso l'istituto non consente un rimborso integrale e immediato.

Il liquidatore del fallimento allestisce un piano di pagamento in base all'elenco dei depositanti privilegiati fornito dalla banca e li invita a fornirgli le istruzioni per il pagamento (p. es. informazioni sul conto bancario ricevente). Il rimborso viene effettuato in seguito al ricevimento delle istruzioni per il versamento (art. 37j LBCR).

Diversamente dai depositi (privilegiati o meno), i valori depositati (p. es. azioni e quote di investimenti collettivi di capitale) sono proprietà dei clienti e in quanto tali sono separati dalla massa (art. 37d LBCR).

## 6 Notifica di averi e messa a disposizione dei beni del fallito

Il liquidatore del fallimento allestisce un inventario dei beni appartenenti alla massa del fallimento (art. 16 cpv. 1 OIB-FINMA). I valori depositati che devono separati dalla massa ai sensi dell'art. 37d LBCR sono registrati nell'inventario per il loro controvalore al momento della dichiarazione di fallimento (art. 16 cpv. 3 OIB-FINMA).

I debitori della banca e le persone (parimenti i titolari di un segreto professionale, come avvocati, banche, ecc.) che detengono beni patrimoniali della banca a titolo di pegno o ad altro titolo devono annunciarsi al liquidatore del fallimento entro i termini impartiti e mettergli a disposizione tali beni patrimoniali. I debiti e le obbligazioni devono essere annunciati anche quando è fatta valere una compensazione. Un diritto di prelazione esistente (p. es. derivante da un diritto di pegno) si estingue se la notifica o la messa a disposizione è omessa in modo ingiustificato (art. 17 OIB-FINMA).

I titoli e altri strumenti finanziari che hanno la funzione di garanzia non devono essere messi a disposizione qualora siano date le condizioni legali per una realizzazione da parte del beneficiario di una garanzia. Tali beni patrimoniali devono tuttavia essere notificati, unitamente alla prova del diritto di realizzazione, al liquidatore del fallimento, che deve menzionarli nell'inventario. Il beneficiario della garanzia deve chiedere conto al liquidatore del fallimento degli utili realizzati da tali beni patrimoniali. Un'eventuale eccedenza confluisce nella massa del fallimento (art. 18 OIB-FINMA).

Su riserva dell'art. 30a LBCR (differimento della disdetta di contratti), rimangono impregiudicati dalla procedura di fallimento anche gli accordi conclusi in precedenza e riguardanti (i) la compensazione di crediti, compresi il metodo concordato e la determinazione del valore, (ii) la realizzazione mediante trattative private di garanzie sotto forma di valori mobiliari o di altri strumenti finanziari, comprese garanzie in contanti (ad eccezione del denaro contante), il cui valore è oggettivamente determinabile e (iii) il trasferimento di crediti e obbligazioni, nonché di garanzie sotto forma di valori mobiliari o di altri strumenti finanziari, comprese garanzie in contanti (ad eccezione del denaro contante), il cui valore è oggettivamente determinabile (art. 27 LBCR).

Le violazioni dei summenzionati obblighi saranno punite con la multa ai sensi dell'art. 48 della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA; RS 956.1) e dell'art. 324 cpv. 2, 3 e 5 del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0) in combinato disposto con l'art. 34 cpv. 2 LBCR.

## **7 Ripartizione e chiusura della procedura**

Se tutti gli attivi sono stati realizzati e tutti i processi inerenti alla determinazione dell'attivo e del passivo della massa sono stati liquidati, il liquidatore del fallimento compila lo stato di ripartizione definitivo e il conto finale e li sottopone per approvazione alla FINMA. Lo stato di ripartizione e il conto finale sono depositati per dieci giorni per consultazione e contro di essi può essere interposto ricorso (cfr. cap. 8). In seguito all'approvazione dello stato di ripartizione, il liquidatore deve procedere al pagamento dei creditori. Successivamente alla ripartizione, la FINMA prende le disposizioni necessarie per chiudere la procedura. Rende pubblicamente nota la chiusura (art. 37e LBCR).

## **8 Diritti di contestazione dei creditori**

La procedura di fallimento di banche è volta alla protezione dei creditori e dei depositanti dell'istituto in fallimento e dunque è di per sé celere. Un corollario di questo principio è la restrizione delle possibilità di ricorso. Pertanto, in una procedura di fallimento i creditori e i proprietari di un istituto bancario possono interporre ricorso solo contro gli atti di realizzazione e l'approvazione dello stato di ripartizione e del conto finale (art. 37g<sup>ter</sup> LBCR). Le azioni di contestazione della graduatoria si fondano sull'articolo 250 LEF (art. 30 OIB-FINMA).

I ricorsi interposti contro una decisione di dichiarazione del fallimento non hanno effetto sospensivo (art. 37g<sup>quinquies</sup> lett. d LBCR), affinché la decisione sia immediatamente applicabile.